

Legge federale concernente l'esecuzione delle convenzioni internazionali concluse dalla Confederazione per evitare i casi di doppia imposizione¹

del 22 giugno 1951 (Stato 1° dicembre 2017)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 172 capoverso 1 della Costituzione federale^{2,3}

visto il messaggio del Consiglio federale del 29 maggio 1951,

decreta:

Art. 1

Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive necessarie all'applicazione delle convenzioni concluse dalla Confederazione Svizzera con gli Stati esteri per evitare i casi di doppia imposizione.

Art. 2

¹ Il Consiglio federale può segnatamente:

- a. disciplinare la procedura da osservare per il rimborso delle imposte svizzere riscosse alla fonte sui redditi di capitali, garantito da una convenzione internazionale;
- b. prendere provvedimenti per impedire che della riduzione d'imposte alla fonte, garantita da uno Stato estero in virtù di una convenzione, fruiscano persone che secondo questa convenzione non vi hanno diritto;
- c. sottoporre alla giurisdizione amministrativa federale le decisioni e le ordinanze emanate dall'Amministrazione federale delle contribuzioni in virtù di una convenzione e che si riferiscono alle imposte dell'altro Stato contraente, e parificarle per la loro esecuzione alle decisioni concernenti le imposte federali;
- d.⁴ ...

RU 1951 917

¹ Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. alla L del 28 set. 2012 sull'assistenza amministrativa fiscale, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 231; FF 2011 5587).

² RS 101

³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2016, in vigore dal 1° dic. 2017 (RU 2017 5517; FF 2015 6351).

⁴ Abrogata dal n. 5 dell'all. alla L del 28 set. 2012 sull'assistenza amministrativa fiscale, con effetto dal 1° feb. 2013 (RU 2013 231; FF 2011 5587).

- e. precisare il modo in cui debba essere eseguito il computo, garantito da una convenzione, delle imposte riscosse dall'altro Stato contraente nelle imposte dovute nella Svizzera;
- f. dichiarare applicabili alle infrazioni delle disposizioni esecutive le sanzioni penali previste dalle leggi fiscali della Confederazione.

² Il Consiglio federale può delegare al Dipartimento federale delle finanze (DFF) la competenza di emanare disposizioni di procedura.⁵

Art. 2a⁶

Al DFF compete in particolare determinare, d'intesa con i Cantoni, la loro partecipazione ai pagamenti garantiti dalla Svizzera all'altro Stato contraente in virtù di una convenzione. Esso disciplina la procedura.

Art. 3⁷

¹ Il Consiglio federale è incaricato di pubblicare la presente legge federale conformemente alle disposizioni della legge federale del 17 giugno 1874⁸ concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

² Esso fissa la data dell'entrata in vigore della legge federale.

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 1951⁹

⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2016, in vigore dal 1° dic. 2017 (RU **2017** 5517; FF **2015** 6351).

⁶ Introdotta dal n. I della LF del 17 giu. 2016, in vigore dal 1° dic. 2017 (RU **2017** 5517; FF **2015** 6351).

⁷ Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. alla L del 28 set. 2012 sull'assistenza amministrativa fiscale, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU **2013** 231; FF **2011** 5587).

⁸ CS **1** 168; RU **1962** 848

⁹ DCF del 28 set. 1951